

Obblighi e adempimenti delle aziende in regime di AIA

Il D.Lgs 152/06 individua i contenuti dell'attività ispettiva, attribuendone la competenza all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) per gli impianti di competenza statale (AIA nazionali) e all'Autorità Competente che ha rilasciato l'autorizzazione negli altri casi. Entrambi si avvalgono delle ARPA/APPA per lo svolgimento dei controlli. Nel dettaglio l'attività ispettiva, secondo le previsioni normative, dovrà essere indirizzata alla verifica:

- a) del rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
- b) della regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

Lo stesso D.Lgs 152/06 prevede che i controlli siano definiti in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, che espliciti i seguenti aspetti:

- a) l'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
- b) l'identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
- c) l'elenco degli impianti che saranno sottoposti a controllo;
- d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
- e) le procedure per le ispezioni straordinarie;
- f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.

Il periodo tra due visite ispettive nello stesso impianto non deve superare un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per gli impianti per i quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Il periodo tra due visite successive è stabilito sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma dei rischi ambientali che consideri almeno:

- a) agli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
- b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
- c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009).

Le **attività ispettive ordinarie** sono svolte con **oneri a carico del Gestore**, sulla base degli specifici tariffari.

Oltre alle verifiche programmate, l'AC, nell'ambito della disponibilità del proprio bilancio, può disporre **ispezioni straordinarie** sulle installazioni; in questi casi gli oneri dell'attività ispettiva non sono in carico al Gestore.

Sia in caso di ispezioni ordinarie che straordinarie, il Gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento della verifica tecnica relativa all'impianto, per il prelievo di campioni e per raccogliere qualsiasi informazione.

La verifica ordinaria è di norma preceduta da comunicazione al Gestore dell'impianto della data di effettuazione della visita e dell'elenco della documentazione che deve essere messa a disposizione dallo stesso.

Il controllo da parte di ARPA consiste in:

Controllo documentale:

- valutazione dei dati relativi a autocontrolli e consumi
- in caso di incidenti, valutazione della documentazione fornita dal gestore relativa alle giustificazioni e azioni correttive intraprese
- valutazione della documentazione tecnica fornita dal gestore a seguito di richieste effettuate durante le precedenti visite ispettive o a supporto di modifiche

Visita presso l'impianto con:

- verifica che la configurazione impiantistica sia conforme a quella autorizzata
- verifica che l'attività svolta sia conforme a quanto indicato in autorizzazione
- verifica del rispetto delle prescrizioni autorizzative (incluse le prescrizioni di tipo impiantistico)
- verifica del rispetto degli adempimenti normativi relativi alle varie matrici ambientali (es. registro rifiuti)
- verifica trasmissione relazioni annuali
- verifica rispetto PMC
- esecuzione di eventuali misure e/o campionamenti

L'azienda deve:

- essere in possesso di autorizzazione valida per l'installazione e l'attività
- effettuare le comunicazioni previste dall'atto autorizzativo (avvio attività, modifiche di tipo sostanziale e non sostanziale, violazioni delle condizioni dell'AIA, incidenti, variazione del gestore, DAP)
- rispettare le norme settoriali non già ricomprese nelle prescrizioni dell'autorizzazione dell'AIA
- rispettare le prescrizioni autorizzative dell'AIA
- trasmissione relazione annuale
- screening e, in caso positivo, presentazione all'AC della relazione di riferimento
- presentazione della domanda di riesame dell'autorizzazione in caso di riesame periodico (comma5 art.29-octies)

Con riferimento alla scheda sotto riportata, il Gestore può effettuare un'autovalutazione del rispetto di alcune prescrizioni di carattere generale previste dall'Autorizzazione Integrata Ambientale. I "NO" in rosso possono costituire violazione di natura penale e/o amministrativa.

1.	Sono in possesso dell'AIA prevista dal Titolo III-bis, parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.	SI	NO
2.	Ho effettuato la comunicazione all'Autorità Competente in materia di AIA ai sensi art. 29-decies, comma 1	SI	NO
3.	Ho ottemperato alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo nei tempi previsti	SI	NO
4.	Ho comunicato all'A.C. le modifiche non sostanziali dell'impianto (art. 29-nonies, comma 1)	SI	NO
	Ho atteso i 60 giorni dalla comunicazione prima di attuarle	SI	NO

5.	Nel caso di modifiche sostanziali dell'installazione, ho provveduto ad inviare all'A.C. una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenete un aggiornamento delle informazioni presentate con la prima domanda (art. 29-nonies, comma 2, art. 29-ter, comma 1 e 2)	SI	NO
	Ho atteso l'autorizzazione prima di attuarle	SI	NO
6.	Ho informato l'A.C. e ARPA in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, valutazione di impatto ambientale o in materia di urbanistica (art. 29-nonies, comma 3)	SI	NO
7.	Sono intervenute variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto (art. 29-nonies, comma 4)	SI	NO
	Se SI, Il vecchio e il nuovo Gestore hanno dato comunicazione all'Autorità Competente entro 30 giorni anche nelle forme dell'autocertificazione	SI	NO
8.	In caso di incidenti o eventi imprevisi che incidano in modo significativo sull'ambiente, ho informato immediatamente l'A.C. e ARPA e ho adottato immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali, informandone l'A.C. (art. 29-undecies, comma 1 e comma 3)	SI	NO
	Ho adottato nei tempi stabiliti le misure complementari eventualmente richieste dall'A.C. (art. 29-undecies, comma 2)	SI	NO
9.	Ho trasmesso all'A.C. e ai Comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'AIA, come previsto dall'art. 29-decies, comma 2, secondo le tempistiche contenute nell'autorizzazione (in caso di diverse modalità di trasmissione dati, va specificato l'obbligo previsto in ogni Regione p.es in Lombardia i dati non vengono trasmessi ma caricati sull'applicativo AIDA)	SI	NO